



TRIBUNALE DI VENEZIA
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
PIANO DEL CONSUMATORE EX LEGGE N. 3/2012

La signora **Laura Gentilini**, nata a Ndola (Zambia) il 24/09/1961 e residente a Venezia in località Carpenedo, via Pasqualigo n. 47/A, C.F. GNTLRA61P64Z355P, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'istanza di nomina dell'OCC del 05/09/2017, dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitreviso.it

premesse che

- 1) con istanza depositata avanti a Codesto Tribunale in data 05/09/17, la ricorrente ha chiesto la nomina di un professionista quale Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15, c. 9, L. 3/2012;
- 2) con provvedimento del 15/09/2017, proc. n. 3954/2017 R.G.V.G., il Tribunale ha nominato OCC il dott. Massimo Da Re (**doc. 1**);

tanto premesso

la ricorrente, nella sua qualità di debitrice in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, nei confronti dei propri creditori, una proposta di piano del consumatore ai sensi della predetta legge.

SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, ai fini della applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012.

Infatti, la signora Gentilini non è soggetto fallibile, avendo assunto obbligazioni in qualità di consumatore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, la ricorrente non è soggetta, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi e intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

La ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento per aver contratto debiti di

natura privata essendo gravata da esposizione debitoria che ammonta, ad oggi, a euro 190.000,00 circa.

L'odierna ricorrente è titolare di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati ed ha subito azioni giudiziali da parte dei propri creditori.

Dunque, tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile, Laura Gentilini è sovraindebitata ai sensi della legge 3/2012 e, come tale, presenta i presupposti di ammissibilità alla procedura di composizione della crisi.

Tenuto conto che il debito accumulato è di natura privata, la procedura che la stessa intende proporre è quella del piano del consumatore.

MERITEVOLEZZA

La situazione di sovraindebitamento in cui è venuta a trovarsi la ricorrente è un effetto della separazione personale dal marito, evento sconvolgente che ha segnato in modo profondo la vita della ricorrente e della figlia.

Dopo aver assunto gli impegni finanziari previsti dall'omologa dell'accordo di separazione del 16/10/09, la signora Gentilini ne ha dato esecuzione attraverso il mutuo appositamente contratto con Friuladria in data 23/11/09 per l'importo di euro 103.200,00.

Dato che la situazione lo consentiva, sia per il reddito della ricorrente, sia per il contributo di mantenimento che il marito versava regolarmente, sia ancora per l'aspettativa di reddito della figlia, la ricorrente maturava via via anche l'intendimento di apportare una netta cesura col passato.

Era così che la stessa nel 2011 provvedeva a vendere la casa familiare, ricordo della dolorosa esperienza matrimoniale, e ad acquistare un nuovo immobile per sé e la figlia.

Con il ricavato della vendita dell'immobile di famiglia, la signora Gentilini estingueva il debito residuo del mutuo Friuladria per euro 97.000,00.

L'acquisto della casa nuova avveniva con mutuo CheBanca di euro 147.000,00, oltre al quale la ricorrente, per finanziare il trasloco, contraeva un mutuo Unicredit di 18.000,00 circa.

L'impegno finanziario assunto era del tutto compatibile con la situazione reddituale della signora Gentilini, che, come detto, all'epoca riceveva puntualmente dall'ex marito il mantenimento stabilito in sede di omologa (euro 300 mensili, oltre al 50%

delle spese straordinarie per necessità mediche, scolastiche e sportive).

Purtroppo l'equilibrio si incrinava nel 2014 quando il marito a sua volta entrava in crisi e gioco forza sospendeva il versamento delle contribuzioni di propria competenza.

I maggiori costi derivati dal nuovo status inducevano la signora Gentilini ad assumere ulteriori piccoli prestiti funzionali a coprire le esigenze essenziali di vita: dall'istruzione della figlia alle cure mediche per dentista a quelle più recenti per la depressione in cui è caduta la figlia stessa, a seguito del mancato ottenimento di un posto di lavoro stabile.

Lo schema degli impegni e dei redditi della signora Gentilini quali descritti nella scheda allegata, oltre alla ulteriore documentazione degli impegni assunti, è la prova più chiara che la stessa è stata diligente nella assunzione dei debiti stessi, atteso il contesto familiare che ne avrebbe dovuto agevolare l'adempimento ossia il contributo in primis del marito, che, come detto, è venuto a mancare e quello della figlia, che non è mai effettivamente arrivato, se non per piccoli aiuti derivati da lavori saltuari (**docc. 2/19**).

Così come nessuno potrebbe, dunque, obiettare che non ci fosse meritevolezza al momento della concessione dei fidi, quale risultante dalla valutazione positiva degli istituti concedenti, relativa al merito creditizio basato sui redditi della ricorrente, allo stesso modo oggi non è, dunque, possibile escludere a posteriori la meritevolezza della ricorrente, per il fatto che purtroppo le cose sono andate male, si ripete per il sopraggiunto quanto imprevedibile mancato aiuto dell'ex marito (e per certi versi anche della stessa figlia).

Giova qui svolgere una duplice precisazione.

Da un lato, l'impegno più gravoso - quello relativo al mutuo CheBanca - è stato onorato puntualmente dalla ricorrente per 6 anni, anche dopo che il marito aveva interrotto il pagamento del mantenimento.

Dall'altro, il merito creditizio al quale l'art. 124 bis TUB fa riferimento attiene ad una valutazione di carattere tecnico professionale propria degli addetti ai lavori, valutazione che nel caso di specie gli enti erogatori hanno certamente compiuto al momento della concessione degli affidamenti.

Il medesimo parametro non può, tuttavia, oggi essere utilizzato per valutare la

meritevolezza del debitore: legare questo requisito al merito creditizio che gli intermediari sono tenuti a valutare ex art. 124 bis TUB sarebbe irragionevole e nella l. 3/2012, in ogni caso, non è ravvisabile questa correlazione.

Rispetto al requisito in parola, il riferimento non può che essere, allora, quello della diligenza dell'uomo medio. Il debitore civile è sì soggetto alle conseguenze delle proprie scelte di vita, ma il riferimento soggettivo a cui si rifà la norma è quello di una persona capace di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità finanziaria e, dunque, al buon *pater familias*. La norma non presuppone, cioè, un modello particolarmente avveduto e previdente, né tanto meno si riferisce ad un soggetto dotato di particolari competenze professionali e, dunque, non richiede una diligenza qualificata. Paradossalmente, nel non ritenuto caso in cui fosse accertato un addebito di non meritevolezza ai sensi dell'art. 124 bis TUB, questo dovrebbe condurre a sanzionare gli enti allora erogatori e non oggi il debitore! Scelta normativa che in altri ordinamenti è stata effettivamente adottata con l'istituto della "colpevole erogazione del credito".

Sotto questo profilo, non è condivisibile la tesi di parte della giurisprudenza (cfr. sentenza Trib. Udine 4/01/17), evidenziandosi che il rapporto di 1/3 al quale detta tesi si riferisce come parametro di diligenza tra impegni e reddito attiene alle linee guida degli istituti di credito, la cui avvedutezza e modalità prudenziale nella erogazione del credito non può essere automaticamente applicata nei confronti dei consumatori.

In definitiva, si deve riconoscere che nel caso di specie la ricorrente si è dimostrata prudente e accorta nell'assumere impegni finanziari che era, nella sua valutazione di buona fede, in grado di onorare e che ha di fatto onorato, come i redditi del tempo e i pagamenti effettuati confermano oltre ogni dubbio. E ciò a prescindere dalla applicazione astratta e aprioristica di formali indici di misurazione, che mal si conciliano con le specificità del caso concreto (cfr. sentenza Trib. Pistoia, 3/01/14, laddove, nonostante l'indebitamento progressivo e maggiore di 1/3, ha escluso la colpa del debitore e ha individuato la specifica causa del sovraindebitamento nella circostanza imprevedibile della perdita del lavoro).

Dunque, rimane confermato che solo la crisi coniugale e gli sviluppi poco felici degli impegni presi dall'ex marito in sede di separazione, e poi venuti imprevedibilmente

meno, hanno determinato il sovraindebitamento della ricorrente.

In definitiva, atteso che nel caso della signora Gentilini non si può dire che i debiti siano stati assunti senza la prospettiva di onorarli, ma al contrario con la consapevolezza di poterli onorare, rimane confermata la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo alla ricorrente, la quale dopo l'evento "traumatico" della separazione e il mancato apporto del marito ha contratto alcuni piccoli finanziamenti finalizzati a pagare alcuni beni essenziali e altri diretti ad estinguere i precedenti debiti. Guardando allora ad un concetto di meritevolezza sostanziale e non meramente formale, rileva l'intenzione soggettiva del debitore ossia l'aver contratto il mutuo per l'acquisto della nuova casa avendone la capacità reddituale e l'aver provato in ogni modo a pagare i debiti contratti in una situazione divenuta più difficile per il mancato apporto del marito.

LA PROPOSTA DI PIANO

Per soddisfare i creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione, la debitrice intende mettere a disposizione dei creditori stessi i propri beni (**doc. 20**).

A) L'attivo

In particolare, la signora Gentilini intende mettere a disposizione dei propri creditori l'immobile sito in Venezia, località Carpenedo, via Pasqualigo n. 47/A.

In relazione a tale bene, la ricorrente ha raccolto l'interessamento del signor Luca Favaretto, il quale ha sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto in data 18/05/18, accettata dalla venditrice, valida fino al 31/12/18 (**doc. 21/22**).

Pertanto, il piano della debitrice risulta essenzialmente incentrato sulla vendita del predetto immobile di sua esclusiva proprietà.

La vendita dell'immobile è prevista al prezzo di euro 95.000,00, comprensivo di euro 5.000,00 da imputare al valore dell'arredamento.

L'impegno degli acquirenti è condizionato all'omologa della presente procedura e risulta supportato dall'obbligo di versamento di una cauzione pari a euro 5.000,00, già nella disponibilità della Agenzia che ha curato l'affare.

Se sarà accettata l'offerta in questione, di tutta evidenza risulterà la convenienza per i creditori, i quali, a fronte di un incasso di euro 95.000,00 previsto nel caso della ipotizzata vendita, potrebbero invece contare, in caso vendita all'asta in sede di procedura competitiva, su un prezzo verosimilmente inferiore (secondo le note

dinamiche dei ribassi che – di fatto – finiscono per determinare una forte contrazione del prezzo di vendita), oltre a correre l'ulteriore rischio di invenduto.

Dunque, rispetto alla alternativa liquidatoria ex art. 14 ter, sul cui confronto si deve misurare la convenienza del piano del consumatore ex art. 12 bis, c. 4, la proposta allegata consente verosimilmente un maggior incasso a favore della procedura e, soprattutto, la certezza del risultato e dei tempi di esecuzione.

Giova aggiungere che l'immobile era in vendita dal 10/10/16 tramite l'agenzia Esclusiva Immobiliare e che, nonostante la condivisione dell'immobile con altri operatori immobiliari e le numerose visite effettuate, sono state raccolte solo due proposte, stante le criticità dell'immobile per essere situato al 4° piano di un condominio senza ascensore e privo della certificazione degli impianti (**doc. 23**).

A fronte di tali caratteristiche che rendono l'immobile classificabile come immobile economico e anche della sua vetustà, il prezzo offerto deve, pertanto, ritenersi certamente di mercato e, come tale, congruo.

In merito alle modalità di esecuzione del piano, con la presente domanda l'odierna ricorrente intende valorizzare il preliminare di vendita dell'immobile come elemento chiave del piano stesso e dunque, in caso di omologa, dar seguito a tutti gli impegni assunti.

La semplicità della fase esecutiva giustifica l'attribuzione del ruolo di liquidatore allo stesso OCC, dott. Massimo Da Re, e ciò anche per contenere i costi, a tutto vantaggio dei creditori.

Si segnala, per completezza, che l'odierna istante ha un reddito appena sufficiente al sostentamento proprio e della figlia Alice ed è proprietaria di un automobile di valore irrisorio (Opel Agila del 2003, acquistata di seconda mano nel 2010). Tale modesto reddito e il veicolo, per evidenti ragioni, non vengono utilizzati ai fini del piano (**docc. 24/25**).

B) Il passivo

Sul fronte del passivo, il piano tiene conto di tutte le passività riferibili alla signora Gentilini. L'esposizione debitoria è riassunta nell'elenco allegato, in cui sono indicati nel dettaglio i creditori con i relativi importi (**doc. 26**).

Per verificare l'esattezza degli importi il ricorrente ha chiesto i saldi ai creditori che

vantano le pretese più rilevanti e, in ogni caso, i dati sono stati incrociati con la Centrale Rischi e altri atti, anche giudiziali (**doc. 27/28**).

Con le fonti disponibili, la proposta che la ricorrente è in grado di formulare, dunque, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura e dei professionisti che hanno assistito la ricorrente, oltre ad un fondo spese;
- il pagamento del 54,35% del creditore ipotecario;
- il pagamento integrale del creditore privilegiato
- il pagamento del 3,97% dei chirografari per natura o perchè degradati.

Il progetto di riparto è riassunto nello schema allegato di fonti / fabbisogni (**doc. 29**).

Al pagamento sarà provveduto entro 90 giorni dalla omologazione dell'accordo e dal trasferimento dell'immobile.

In ordine alla convenienza della proposta della signora Gentilini, giova sottolineare che solo in caso di omologa i creditori beneficeranno sia della proposta di acquisto dell'immobile in termini di certezza della vendita e maggior incasso da essa assicurata rispetto all'esito in asta sia della proposta di versamento integrativo.

Si dà atto, da ultimo, che la ricorrente non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni, come dalla medesima dichiarato (**doc. 30**).

Lo stesso OCC ha ritenuto il piano fattibile, oltre che conveniente in ragione della predetta proposta, come da attestazione allegata (**doc. 31**).

Pertanto, la ricorrente

CHIEDE

che sia aperta la procedura di piano del consumatore, con fissazione dell'udienza ex art. 12 bis, l. 3/2012.

Chiede, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta, sempre in base al citato art. 12 bis, la improcedibilità/sospensione di tutte le esecuzioni alla medesima riferibili.

In via subordinata: per il non ritenuto caso che sia valutato mancante il requisito della meritevolezza, si chiede l'apertura dell'accordo ex art. 10.

Si producono:

- 1) Nomina OCC Da Re;
- 2) Ricorso e Omologa separazione 2009;

- 3) Acquisto immobile di via Monte Antelao in Mestre 2009;
- 4) Assegno all'ex marito per compravendita imm. v. Monte Antelao;
- 5) Vendita immobile di via Monte Antelao in Mestre 2011;
- 6) Convenzione Avepa 2012;
- 7) Mutuo *Friuladria*;
- 8) Cessione del V *UniCredit*;
- 9) Mutuo *Che Banca!*;
- 10) Compravendita immobile via Pasqualigo in Mestre;
- 11) Prestito personale *Compass*;
- 12) Cessione del V *Pitagora (ex Quintogest)*;
- 13) Finanziamento *Volksbank*;
- 14) Chiusura prestito *Compass*;
- 15) Cessione del V *Santander*;
- 16) Chiusura cessione del V *UniCredit*;
- 17) Decreto ingiuntivo *Volksbank*;
- 18) Pignoramento *Che Banca!*;
- 19) Spese *Condominio Faggetto*;
- 20) Elenco beni Gentilini;
- 21) Ispezione ipotecaria;
- 22) Proposta irrevocabile di acquisto;
- 23) Mandato agenzia;
- 24) Redditi Gentilini dal 2008 al 2017;
- 25) Elenco spese di sostentamento;
- 26) Elenco creditori Gentilini;
- 27) Centrale Rischi Gentilini;
- 28) Estratto di ruolo Equitalia;
- 29) Schema fonti/fabbisogni;
- 30) Dichiarazione assenza atti dispositivi ultimo quinquennio;
- 31) Relazione di attestazione OCC;

Venezia, 5/09/18

Avv. Massimo Crueiat

